REGOLAMENTO (CEE) N. 2863/83 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1983

che modifica i termini per la conclusione dei contratti previsti dai regolamenti (CEE) n. 592/83 e (CEE) n. 594/83 per quanto concerne l'ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/83 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 592/83 della Commissione, del 14 marzo 1983, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 507/82 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità [3], la Commissione stabilisce, anteriormente al 1° ottobre 1983, l'elenco delle proposte accolte per un finanziamento e gli organismi competenti concludono con gli interessati, anteriormente al 1° novembre 1983, i contratti relativi alle azioni approvate ; che l'esame delle proposte in questione richiede un periodo di tempo più lungo del previsto ; che occorre quindi rinviare le due date in questione ;

considerando che le stesse difficoltà si presentano per quanto concerne l'osservanza delle date previste dall'articolo 5, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 594/83 della Commissione, del 14 marzo 1983, relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 273/82 sull'assistenza tecnica per l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità [4] ; che è necessario prevedere, anche per questo regolamento, il rinvio delle date ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 592/83 è modificato come segue :

1. La data del « 1° ottobre 1983 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituita dalla data del « 1° novembre 1983 ».
2. La data del « 1° novembre 1983 » che figura all'articolo 5, paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 1° gennaio 1984 ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 594/83 è modificato come segue :

1. La data del « 1° ottobre 1983 » che figura nell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituita dalla data del « 1° novembre 1983 ».
2. La data del « 1° novembre 1983 » che figura all'articolo 5, paragrafo 3, è sostituita dalla data del « 1° gennaio 1984 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 6.
(3) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 17.
(4) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 24.